

COMUNE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

C A P O I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonchè quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale, la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta il Comune, alla domanda dovrà *essere allegato* il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intenda occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa. Ove la concessione delle stesse aree siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.6 della L.R.10/4/91 N.10 a rendere noto l'avvia del procedimento.

Sulla domanda si provvede nel termine di 60 gg.dallo inizio del procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini predetti con i motivi del medesimo.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 10.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda i lavori di sistemazione o di adattamento del terreno ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8

Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione della stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9

Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10

Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 11

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

C A P O II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

Disposizioni generali.

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 13

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

CATEGORIA I

Via Atenea - Piazza Purgatorio - Piazza Gallo - Via Cesare Battisti - Via Pirandello - Piazza S.Francesco d'Assisi - Via Celauro - Piazza Municipio - Piazza Sinatra - Via Garibaldi 1° tratto (fino al palazzo Mutilati) - Piazza Marconi - Piazza Vittorio Emanuele - Via Cicerone 1° tratto - Via S. Vito 1° tratto (fino all'incrocio con via Picone) - Via Crispi - Via Imera - Quadrivio Spina Santa – Piazzale Aldo Moro – 1° tratto via Gioeni (fino al palazzo delle Poste) - SS 115 - Via Emporium - Lungomare Akragas - Via Nettuno - Viale dei Giardini - Viale dei Pini - Via Manzoni - Via Acrone 1° tratto (fino al tunnel) - Via Callicratide - Via Dante - Via Ugo La Malfa - Via Esseneto - Via Europa - Via L. Sturzo - Via Giovanni XXIII - Viale della Vittoria - Piazza Cavour – Via Empedocle - Piazza Ravanusella – Via delle Torri.

CATEGORIA II

Salita Madonna degli Angeli - Via S. Francesco d'Assisi - Via Porcello - Via Ficani - Via Garibaldi secondo tratto - Via Cicerone 2° tratto - Via Picone - Via S. Vito 2° tratto - Via XXV Aprile - Via Gioeni 2° tratto - Via Matteotti - Via Bac Bac - Villaggio Mosè - Villaggio Peruzzo - Contrada Fontanelle - Contrada Monserrato - S. Leone - Viale delle Dune - Via Vittorio Emanuele Orlando - Via Piave - Via Ragazzi del 99 - Via Carone 2° tratto - Piazza Metello - Via Metello - Piazza Bibbirria - Via Plebis Rea - Via S. Girolamo - Via S. Vincenzo - Via Neve - Via Duomo - Piazza Don Minzoni (seminario) - Via Foderà - Via S. Spirito - Via Gamez - Via Amendola - Via Orfani - Piano Barone.

CATEGORIA III

Tutte le strade e piazze non contemplate nelle precedenti categorie.

Art. 14

Criteria per la determinazione della tassa.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina automaticamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per fini di cui all'art.46 del D.lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 15

Misurazione dell'area occupata - Criteria

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16

Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ad aree pubbliche sono stabilite in rapporto alle categorie previste dall'art.13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 8 ore: riduzione al 40 per cento;
- b) occupazioni da a 8 a 16 ore: riduzione del 20 per cento;
- c) occupazioni da 16 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 16 bis

Esenzioni e riduzioni ¹

Sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni di suolo effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociali) per il perseguimento degli scopi istituzionali delle medesime.

Per ONLUS si intende non solo quelle iscritte all'Anagrafe delle Onlus presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 11 del medesimo D. Lgs. N. 460/1997 ma anche le "Onlus di diritto", ovvero:

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995.
- Le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987)
- Le cooperative sociali iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991).
- I consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

¹ Articolo inserito con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/04/2016

L'esenzione è prevista per una superficie di 10 mq. per un massimo di 3 giorni, per le ulteriori occupazioni si riduce la tassazione prevista dell'80% fino al 15° giorno. Ai sensi dell'art. 3, comma 67, della L. 549/1995 sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni ad iniziative a carattere politico per la durata delle stesse e per un massimo di 10 mq.

È prevista una riduzione del 70% per le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 23 della legge n. 383/2000 per 10 mq. nei primi 3 giorni, per ulteriori occupazioni si prevede una riduzione della tassazione del 50%.

Art. 17

Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alla maggiorazione e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle aree contemplate dall'art.46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al 50%;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 20 per cento;
- d) per i cassi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al 50% .

Art. 18

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal comune stesso, entro 30 giorni. dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della Concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verificchino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini del comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificchino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.L.gs.507/1993 e successive modificazioni.

Art. 20

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazioni della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del

T.U.L.C.P. 3.3.1934 n.383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n.689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n.285 (e successive modificazioni).

Art. 21

Norme finali.

Vengono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 22

Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

COMUNE DI AGRIGENTO

Sezione Tributi

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche si propone la seguente classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche del territorio comunale.

CATEGORIA I

Via Atenea - Piazza Purgatorio - Piazza Gallo - Via Cesare Battisti - Via Pirandello - Piazza S.Francesco d'Assisi - Via Celauro - Piazza Municipio - Piazza Sinatra - Via Garibaldi 1° tratto (fino al palazzo Mutilati) - Piazza Marconi - Piazza Vittorio Emanuele - Via Cicerone 1° tratto - Via S. Vito 1° tratto (fino all'incrocio con via Picone) - Via Crispi - Via Imera - Quadrivio Spina Santa - Piazzale Aldo Moro - 1° tratto via Gioeni (fino al palazzo delle Poste) - SS 115 - Via Emporium - Lungomare Akragas - Via Nettuno - Viale dei Giardini - Viale dei Pini - Via Manzoni - Via Acrone 1° tratto (fino al tunnel) - Via Callicratide - Via Dante - Via Ugo La Malfa - Via Esseneto - Via Europa - Via L. Sturzo - Via Giovanni XXIII - Viale della Vittoria - Piazza Cavour - Via Empedocle - Piazza Ravanusella - Via delle Torri.

CATEGORIA II

Salita Madonna degli Angeli - Via S. Francesco d'Assisi - Via Porcello - Via Ficani - Via Garibaldi secondo tratto – Via Cicerone 2° tratto - Via Picone - Via S. Vito 2° tratto - Via XXV Aprile - Via Gioeni 2° tratto - Via Matteotti - Via Bac Bac - Villaggio Mosè - Villaggio Peruzzo – Contrada Fontanelle - Contrada Monserrato - S. Leone - Viale delle Dune - Via Vittorio Emanuele Orlando - Via Piave - Via Ragazzi del 99 - Via Carone 2° tratto - Piazza Metello – Via Metello - Piazza Bibbirria - Via Plebis Rea - Via S.Girolamo - Via S. Vincenzo - Via Neve - Via Duomo - Piazza Don Minzoni (seminario) - Via Foderà - Via S. Spirito - Via Gamez - Via Amendola - Via Orfani - Piano Barone.

CATEGORIA III

Tutte le strade e piazze non contemplate nelle precedenti categorie.